



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

* * * *

Seconda Sezione

Affare n. 32/2010

Seduta del 24/03/2010

OGGETTO: Atto Camera n. 2940 – “Disposizioni per favorire la qualità e la sostenibilità ambientale delle abitazioni, il recupero e la riqualificazione energetica dei quartieri degradati e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché estensione degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari “ - N.T. 1952 - “Sistema casa qualità . Disposizioni concernenti la valutazione e la qualità dell’edilizia residenziale “

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 1602 del 15/01/10 e la nota n. 3226 del 26/01/2010 con le quali l’Ufficio Legislativo ha trasmesso per eventuali osservazioni i disegni di legge in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (D’Antonio, Messere, De Santoli, Karrer, Piroddi)

PREMESSO

Con le note prot. 1602 del 15/01/2010 e prot. 3226 del 26/01/2010 l'Ufficio legislativo ha trasmesso per eventuali osservazioni di competenza del Consiglio Superiore i seguenti disegni di legge:

- Atto Camera n. 2940 recante “ Disposizioni per favorire la qualità e la sostenibilità ambientale delle abitazioni, il recupero e la qualificazione energetica dei quartieri degradati e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché estensione degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari”.

- N.T. 1952 recante “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la qualità dell'edilizia residenziale”.

I due disegni di legge risultano affini per materia e pertanto è stato unificato l'esame dei relativi testi da parte di questo Consesso .

Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti dei due disegni di legge.

N.T. 1952

“Sistema casa qualità . Disposizioni concernenti la valutazione e la qualità dell'edilizia residenziale” .

Il disegno di legge all'art. 1 (Sistema “casa qualità”) introduce un sistema unico per la valutazione della qualità dell'edilizia residenziale, per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento dei consumi energetici e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

All'art. 2 viene individuato l'ambito di applicazione della legge, che comprende sia le nuove costruzioni che il recupero e la manutenzione straordinaria degli edifici residenziali, nonché gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento degli stessi. Il d.d.l. intende stabilire principi fondamentali nell'ambito della legislazione in materia di governo del territorio, edilizia ed efficienza energetica, attribuendo alle Regioni a statuto ordinario il compito di adeguare la propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nella legge, secondo le rispettive competenze nelle materie di legislazione concorrente.

All'art. 3 è previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emani un atto di indirizzo per le Regioni recante i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema ”casa qualità “, sulla base dei principi generali definiti all'articolo 4, previa istituzione di un tavolo tecnico con i

rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni, dell'Enea, del CNR e dell'Ispra, con l'obiettivo di verificare e confrontare le diverse metodologie esistenti.

L'art. 4 indica i principi e criteri direttivi in base ai quali le Regioni adottano il modello di certificazione del sistema "casa qualità":

- a) efficienza energetica;
- b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
- c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

Tali principi vengono definiti rispettivamente agli articoli 5,6 e 7.

L'art. 5 stabilisce che le Regioni adottano la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai decreti legislativi 19 agosto 2005, n. 192 e 30 maggio 2008, n. 115 e dai relativi decreti di attuazione.

L'art. 6 definisce gli aspetti da valutare per la classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità, in base a punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 ed alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988.

L'art. 7 definisce i principi per l'attribuzione della certificazione "casa qualità eco-compatibile" alle unità immobiliari che presentano un bilancio energetico molto basso e soddisfino requisiti di eco-compatibilità, quali l'utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema e da durabilità scientificamente comprovate.

L'art. 8 stabilisce che la certificazione relativa al sistema "casa qualità" è rilasciata dall' "Agenzia nazionale per l'efficienza energetica". Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le province o i comuni a seguito di apposita delega regionale, devono provvedere alla verifica delle certificazioni, organizzando a tal fine appositi corsi per la formazione del personale tecnico e amministrativo. Inoltre, nell'ambito dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del "sistema casa qualità", cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del "sistema casa qualità".

L'art. 9 recita che lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, iniziative di sostegno del settore immobiliare destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema "casa qualità". A tal fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previste dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio,

nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, vengono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione "casa qualità". Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata devono dare priorità ai programmi che aderiscono al sistema "casa qualità". L'articolo 9 stabilisce altresì che, con regolamento comunale, devono essere definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni delle unità immobiliari in possesso della certificazione "casa qualità", che non sono calcolati come cubatura urbanistica. Inoltre, per le unità immobiliari in possesso della certificazione o che vengono modificate ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima, i regolamenti comunali, previa intesa con la regione, devono prevedere la possibilità di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, una serie di interventi edilizi indicati dalla legge stessa, tra i quali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere temporanee, ecc. È altresì previsto che i comuni possano vincolare l'edificabilità di parte delle aree del P.R.G. all'edilizia residenziale aderente al sistema "casa qualità", stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati.

L'art. 10, relativo alle norme transitorie, stabilisce che le disposizioni della legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sia presentata dopo la data di entrata in vigore della legge stessa.

Infine l'art. 11 precisa che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

A.C. 2940

Anche tale disegno di legge, all'art. 1, istituisce un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità sostenibile», con finalità analoghe a quelle del N.T. 1952 ed inoltre con l'intento di istituire nuovi incentivi e di estendere l'ambito di applicazione di quelli vigenti, per interventi di realizzazione di nuovi immobili e di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti - in particolare degli immobili degradati e degli alloggi sociali - con i requisiti «casa qualità sostenibile».

All'art. 2, il disegno di legge, al fine di promuovere la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilendo principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, edilizia ed efficienza energetica, prevede forme di incentivazione per la realizzazione e la ristrutturazione

di immobili con i requisiti «casa qualità sostenibile» da parte di soggetti pubblici e privati. Per gli altri aspetti il testo dell'articolo è analogo a quello del N.T. 1952, salvo inserire gli interventi sulle fondazioni tra quelli di cui al comma 2 lettera b) ed escludere le previsioni di cui al comma 3 lettera b) ed al comma 4 dell'art. 2 del N.T. 1952.

L'art. 3 è relativo sia ai metodi di calcolo ed ai requisiti per gli “immobili di qualità sostenibile”, sia all'istituzione di un “Fondo per il recupero e per la riqualificazione energetica dei quartieri degradati e degli alloggi di edilizia popolare”. Per tale fondo è previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, determini criteri, modalità e requisiti per l'accesso ai contributi del Fondo stesso e ai benefici fiscali di cui all'articolo 10.

Il suddetto Fondo viene istituito per favorire la riqualificazione, anche energetica, dei quartieri degradati e garantire l'agibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo è suddiviso in due sezioni, ciascuna delle quali avente la dotazione di 100 milioni di euro. La prima sezione eroga contributi a fondo perduto in favore degli enti locali e degli I.A.C.P. per il risanamento e il recupero di quartieri e di alloggi degradati. La seconda sezione, avente natura rotativa, eroga anticipazioni agli stessi enti per finanziare progetti di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di immobili di cui siano proprietarie famiglie in condizioni economiche disagiate. Una quota pari al 5% della seconda sezione del Fondo è riservata agli enti che abbiano già ottenuto la certificazione di qualità sostenibile relativamente ad alloggi sociali di loro proprietà.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono sostanzialmente analoghi nei due testi legislativi.

L'art. 9 si differenzia dal corrispondente art. 9 del N.T. 1952 per i seguenti aspetti: non prevede le disposizioni di cui al comma 1; al comma 2 stabilisce che gli enti locali possono destinare gli incentivi finanziari ed i premi anche agli I.A.C.P. ed ai soggetti che gestiscono alloggi sociali; non prevede invece che Regioni e Comuni diano priorità a programmi che aderiscono al sistema “casa qualità” nelle assegnazioni delle aree per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata. Inoltre, al comma 3, limita le possibilità di semplificazione legislativa, di cui al comma 4 bis dell'art. 9 del N.T. 1952, ai soli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. in possesso della certificazione o ai progetti relativi a tali alloggi o agli alloggi di famiglie in condizioni economiche disagiate, che prevedano interventi ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima.

Allo stesso art. 9, al comma 4, è previsto, anche in questo testo, che i Comuni possono vincolare l'edificabilità di parte delle aree del P.R.G. all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità sostenibile», stipulando apposite convenzioni con gli I.A.C.P. o con

soggetti che gestiscono alloggi sociali, oltre che con privati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento.

Analogamente, al comma 6 dello stesso art. 9, la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni con gli istituti bancari e con le società di servizi energetici (ESCO), per l'erogazione di crediti agevolati per la prima casa, viene estesa agli enti locali, agli I.A.C.P. e a soggetti che gestiscono alloggi sociali.

Al comma 7, è previsto che gli interventi agevolativi delle Regioni e degli enti locali diano priorità anche ai progetti di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di quartieri degradati, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di immobili di cui sono proprietarie famiglie in condizioni economiche disagiate, oltre che ai progetti che includono l'eliminazione di barriere architettoniche.

Inoltre nell'A.C. 2940 sono inseriti gli articoli 10 e 11, che riguardano estensioni delle agevolazioni fiscali. In particolare, all'art. 10, si estende il beneficio della detrazione di imposta del 36% agli interventi di manutenzione ordinaria relativi anche alle singole unità immobiliari residenziali e alle loro pertinenze, entro un limite di spesa annuo di 4.800 euro per abitazione. Quale compensazione finanziaria delle suddette disposizioni, è espressamente disposta l'esclusione degli immobili di lusso dal beneficio delle detrazioni, sia per gli interventi su parti comuni, sia per quelli relativi a singole unità immobiliari. Nel medesimo articolo si rimette a un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adozione di misure volte a semplificare e ridurre, in relazione alle spese per interventi di manutenzione ordinaria, gli adempimenti oggi richiesti per beneficiare della detrazione del 36 per cento.

All'art. 11 si estendono agli I.A.C.P. i benefici relativi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

Gli articoli finali del testo dell' A.C. 2940 (artt. 13 e 14) ricalcano invece quelli corrispondenti del N.T. 1952.

Riguardo al N.T. 1952 "Sistema qualità casa. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale", su specifica richiesta dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, per motivi di urgenza, il Presidente della Sezione ha trasmesso all'Ufficio stesso le note prot. n. 663 in data 27.01.2010 e prot n. 22 in data 8.02.2010, nelle quali sono formulate osservazioni e proposte di emendamenti in merito al suddetto disegno di legge N.T. 1952, che si riportano di seguito integralmente:

“Si fa riferimento alla nota n. 3226 del 26 gennaio 2010, relativa all’oggetto, per far presente che il N.T. 1952 non recepisce quanto già comunicato da questo Consesso con nota n. 288 del 30/11/2009 – che si allega in copia – in relazione al mancato coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciò premesso si segnala la necessità che il N.T. 1952 deve essere esaminato con la massima attenzione in quanto introduce una disciplina confusa e contraddittoria in un settore delicato sotto il profilo della sicurezza, della tutela dei consumatori e del mercato. E’ infatti escluso che l’improbabile sistema di certificazione incentrato sulla costituenda Agenzia di cui al comma 4 dell’art. 8 possa funzionare efficacemente e garantire la qualità delle nuove edificazioni. Le previste categorie degli edifici, infatti, devono essere valutate in primo luogo in relazione alla sicurezza costruttiva notoriamente di competenza del Ministero delle Infrastrutture e di questo Consiglio Superiore; occorre analogamente evitare di introdurre elementi di confusione in ordine ai soggetti responsabili e ai titolari del potere di emanare normative e direttive tecniche.

Vengono, inoltre, introdotte semplificazioni procedurali - quali assenza di comunicazioni alle competenti amministrazioni comunali, anche per le manutenzioni straordinarie – che modificano il quadro delle norme (DPR 380/2001) e della giurisprudenza su un settore di particolare rilevanza e delicatezza, trattate in modo sommario nel testo trasmesso.

Atteso che l’obiettivo del miglioramento energetico dell’edilizia in generale e in particolare quella residenziale, è certamente un obiettivo di grande rilievo che deve necessariamente coinvolgere tutti gli organi tecnici amministrativi interessati, si propone di richiedere una urgente riunione di coordinamento a livello governativo contestando radicalmente l’impostazione del N.T. 1952.

Ove non si intenda dar luogo a quanto proposto, al fine di garantire un minimo di decoro istituzionale si dovrebbe ottenere, quantomeno, l’approvazione dei seguenti emendamenti:

art. 3 (metodi di calcolo e requisiti)

comma 1 dopo le parole...e del mare inserire “di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

comma 2 dopo le parole...dell’Ambiente inserire “di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e dopo le parole...dell’Ispra inserire “e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

“Con riferimento al N.T. 1952, trasmesso da codesto Ufficio per posta elettronica il 1 febbraio u. s., si confermano integralmente i contenuti della nota n. 663 del 27 gennaio 2010, con la quale si proponeva di richiedere una urgente riunione di coordinamento a livello governativo per affrontare collegialmente la confusa impostazione del testo in questione. Si prende atto che non si è pervenuti a tale intervento governativo e che è necessario cercare di operare sul testo medesimo.

In proposito non si possono comunque tacere alcune osservazioni, che per altro ispirano le proposte di emendamenti riportate in allegato.

1. Potestà legislativa

Com'è noto, in base all'art. 117 della Costituzione, la tutela della salute ed il governo del territorio, comprendente l'urbanistica e l'edilizia, sono materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni. Per tali materie, la potestà legislativa - e quella regolamentare - spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione statale.

Il testo in esame riguarda anche aspetti attinenti la materia ambientale di esclusiva competenza dello Stato; peraltro si deve rilevare che risultano preponderanti gli aspetti relativi all'edilizia e all'urbanistica e quindi al governo del territorio.

Il testo proposto non si limita ad indicare principi fondamentali, ma presenta anche disposizioni di estremo dettaglio in materia di legislazione concorrente.

Inoltre il testo stesso attribuisce la funzione di certificazione allo Stato attraverso l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Tale disposizione sembra essere contraria al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, contrasta con le vigenti disposizioni in materia di certificazione energetica, introducendo elementi di confusione nelle responsabilità del sistema esistente e di quello che si vuole costituire e contrasta con l'obiettivo di efficienza e rapidità nell'adozione degli atti che informa ormai stabilmente l'azione amministrativa e di governo. In proposito il testo che si acclude ricalca l'assetto delle responsabilità della certificazione energetica.

Strumento normativo

Si ribadisce il grave rischio che la nuova disciplina adottata come autonoma legge introduca distorsioni e complicazioni in materia edilizia e si prospetta l'opportunità che il testo si limiti, al massimo, a disporre una delega al governo per l'integrazione del DPR n. 380/2001 “Testo unico sull'edilizia”.

2. Aspetti inerenti la Certificazione degli edifici

Deve inoltre rilevarsi che, oltre alla disciplina in materia di certificazione energetica faticosamente avviata in 19 anni (si veda la legge 10 del 1991) da alcuni anni le regioni italiane attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno predisposto un Protocollo per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici definito “Protocollo ITACA” e che sembra avvicinarsi molto ai punti indicati dallo schema di legge NT 1952.

Un rilevante numero di regioni risultano aver già emanato appositi regolamenti, anche connessi a sistemi di incentivi, che disciplinano:

a) le procedure e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;

b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione, nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;

c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.

3. Articolato

Ciò premesso si ritiene che i riferimenti relativi agli aspetti della sicurezza delle costruzioni anche in zona sismica regolati dal D.M. 14 gennaio 2008 e la conformità dei materiali ai requisiti previsti dalla direttiva 89/106/ CEE , già obbligatori ai sensi delle leggi vigenti, debbano essere oggetto di una apposita riserva che si propone di aggiungere all’art. 1.

Il testo richiederebbe una rielaborazione complessiva, anche per migliorare la successione logica degli articoli, e molti interventi redazionali per consentirne la leggibilità ed intelligibilità. Alcuni di tali interventi – quelli ritenuti indispensabili- sono già riportati nel testo che si allega, almeno per verificare se l’intenzione del legislatore è quella che è stata intesa dai tecnici che hanno lavorato al testo medesimo. Qualora non risulti coincidente, si tenga conto che un buon tecnico interpreta il testo in modo difforme da quello auspicato in

sede parlamentare. Per evidenziare la complessità della materia trattata si allega un riepilogo delle norme UNI nel settore delle costruzioni.

All'art. 3 è stata introdotta la previsione di un DPCM recante le previste Linee guida/atto di indirizzo, assegnando al Ministero delle infrastrutture l'iniziativa in materia, da esercitare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, in quanto il sistema qualità casa di cui si tratta non può che essere lo sviluppo delle regole e delle normative tecnico - urbanistiche vigenti e deve perfettamente integrarsi con le medesime. In particolare si segnala che al comma 3, nell'ambito del suddetto D.P.C.M. è prevista una speciale classe di qualità relativa alla realizzazione di unità immobiliari le cui caratteristiche siano direttamente connesse alla qualità dell'insediamento urbanistico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale previsione è finalizzata ad inserire nell'ambito del "sistema casa qualità" anche gli aspetti relativi alle caratteristiche dell'insediamento nel quale è localizzata la singola unità immobiliare (dalla presenza di reti di teleriscaldamento, alla dotazione di sistemi separati di smaltimento delle acque reflue, alla presenza di sistemi di recupero e ricircolo delle acque di falda, alla dotazione di aree verdi, di spazi gioco per bambini ed adulti, di attrezzature di servizio, ecc.), in altri termini tutto ciò che viene definito "qualità insediativa", poiché la valutazione della qualità in termini sistemici non può prescindere da tali aspetti.

Con riferimento all'articolo 6 si accludono due versioni.

La prima ("ipotesi A"), preferibile, riformula il testo definendo esclusivamente le categorie di requisiti in aderenza alla norma Uni 8289 (già richiamata dal testo parlamentare) e affida la individuazione dei requisiti stessi e dei relativi metodi di calcolo al D.P.C.M. di cui all'articolo 3.

L'attuale formulazione troppo puntuale ed analitica appare, infatti, eccessivamente vincolante e rischia di far deragliare l'attività che dovrà essere svolta dal tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 3 e potrebbe impedire il successivo necessario aggiornamento e l'integrazione dei requisiti stessi e dei metodi di calcolo in relazione alla evoluzione scientifica e tecnologica e alla eventuale emanazione di nuove normative tecniche nel settore.

Sarebbe pertanto necessario attenersi, sostanzialmente, a criteri di delega tecnica.

Ove, però, il Parlamento ritenesse di mantenere una formulazione più ampia dello stesso articolo 6 si propone il testo riportato come "ipotesi B".

In relazione alla complessità degli emendamenti necessari si trasmette il N.T. 1952 con le modifiche proposte evidenziate in giallo, come di seguito riepilogato.

- *Articolo 1 - Si propone, come già evidenziato, di aggiungere il comma 2.*
- *Articolo 2 - Sopprimere il comma 2 bis.*
- *Articolo 3 - Si propone, come già evidenziato, la previsione di un DPCM recante le Linee guida, oltre a modifiche di carattere formale.*
- *Articoli 4 e 5 - Si propongono modifiche di carattere formale.*
- *Articolo 6 – Si propongono, come detto, due formulazioni denominate “Ipotesi A” e “Ipotesi B”.*
- *Articolo 8 – Si confermano le perplessità già espresse circa la possibilità di un efficace ed efficiente funzionamento del sistema delle certificazioni incentrato sulle Agenzie di cui al comma 4 . Tale sistema, infatti, concentrerebbe a livello centrale tutta l’attività di certificazione che si ritiene debba essere più opportunamente svolta a livello territoriale attribuendo alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di gestione e di controllo della materia, nel rispetto delle competenze costituzionalmente definite.*

L’Agenzia di cui al comma 4, peraltro, per espressa previsione normativa (art 4 dlgs 115/08) svolge i compiti previsti ai fini dell’ “obiettivo nazionale indicativo globale di ripristino energetico” (art. 4 Dir. 5-04-2006 n. 2006/32/CE).

Si propone pertanto la soppressione del comma 1 ed una conseguente diversa formulazione dei commi 1 e 2 . Con riferimento al comma 4, si ritiene che l’Osservatorio debba essere istituito presso questo Ministero.

- *Articolo 9 - Si propone di sopprimere al comma 1 le parole “nonché dell’edilizia sovvenzionata, convenzionale e agevolata”. Si ritiene infatti che i finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica debbano essere, in via esclusiva , destinati agli interventi per il fabbisogno abitativo pregresso, quindi per dare una casa a chi non ce l’ha. Al comma 4 si propongono delle modifiche finalizzate a limitare l’estensione della norma che introduce deroghe a regime.*

Si segnala inoltre che il comma 4 bis non è pertinente e se ne propone la soppressione; in via subordinata ed eventuale potrebbero essere fatte salve le fattispecie riportate alle lettere d) ed f)”.

ALLEGATO

Art. 1.

(Sistema «casa qualità»)

*1. È istituito un sistema unico per la qualità dell’edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ~~ai parametri di riferimento per la~~ **alla** valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.*

2. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui alla direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n.246, relativa ai prodotti da costruzione.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nella presente legge, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. ~~Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema «casa qualità».~~

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge si applica:

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;

b) alla **progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ~~qualora tali interventi interessino l'involucro esterno ovvero gli impianti degli edifici;~~**

c) alla **progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali.**

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

5. Nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione «casa qualità» rilasciato ai sensi dell'articolo 8, tale certificazione deve essere portata a conoscenza dell'acquirente o del locatario della stessa unità immobiliare.

6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, **nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.**

Articolo 3

(Requisiti e metodi di calcolo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ~~il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un atto di indirizzo per le regioni recante sono~~**

approvate specifiche Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione ed i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei principi generali definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7. Con lo stesso decreto viene definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell'art.8.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto ~~dell'atto di indirizzo~~ di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ~~il Ministero dell'Ambiente~~ costituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti dei Ministeri interessati, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ENEA, del CNR, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'ISPRA, con l'obiettivo di predisporre lo schema delle Linee guida di cui al comma 1 anche mediante la verificare ed il confronto ~~confrontare le delle~~ diverse metodologie esistenti, privilegiando modelli di simulazione dinamica e parametri oggettivi già accreditati a livello europeo (~~Environmental product declaration – EDP, Life Cycle Assessment – LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350~~), e valutarne l'adattabilità alla situazione italiana.

3. ~~Il decreto L'atto di indirizzo di cui al comma 1 provvede, altresì, ad individuare le schede operative per il metodo di calcolo dei parametri, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici. Nel D.P.C.M. di cui al comma 1 è prevista una speciale classe di qualità relativa alla realizzazione di unità immobiliari le cui caratteristiche siano direttamente connesse alla qualità dell'insediamento urbanistico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.~~

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ~~Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede~~ provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati ~~del Ministero~~, del software di applicazione del sistema «casa qualità».

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano il modello di certificazione del sistema «casa qualità» nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;

b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;

c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

2. Non rientrano nella valutazione del sistema «casa qualità» i requisiti di resistenza meccanica e stabilità delle costruzioni, come stabiliti dalla relativa disciplina, il cui rispetto è comunque obbligatorio ai sensi delle normative di settore.

Articolo 5

(Principi relativi all'efficienza energetica)

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera a), le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano la classificazione delle singole unità immobiliari, ai sensi della normativa vigente, in categorie di qualità in ordine decrescente, ~~in funzione al loro consumo di calore annuo per unità di superficie~~ sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai decreti legislativi 19 agosto 2005, n. 192, e 30 maggio 2008, n. 115, e dai relativi decreti di attuazione, ~~nonché dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi giorno prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.~~

IPOTESI A

Articolo 6

(Principi relativi al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 4, lettera b), ~~la classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità deve essere predisposta in ordine decrescente, e contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4, è predisposta~~ sulla base di punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, **nelle diversi fasi del processo edilizio, delle seguenti classi di esigenze**, come definite dalla norma UNI 8289 e successivi aggiornamenti : ~~per le operazioni: e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, valutando in particolare, i seguenti aspetti:~~

- Sicurezza
- Benessere
- Fruibilità
- Aspetto
- Gestione
- Integrabilità
- Salvaguardia dell'ambiente.

IPOTESI B

Articolo 6

(Principi relativi al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 4, lettera b), ~~la classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità deve essere predisposta in ordine decrescente, e contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4, è predisposta~~ sulla base di punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, **nelle diversi fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:** ~~di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, valutando in particolare, i seguenti aspetti:~~

a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi; ~~della durabilità, della resistenza meccanica e della sicurezza strutturale della costruzione, in funzione della classificazione sismica del territorio nonché con riferimento ad atti vandalici, incidenti, incendi e crolli, ferme restando l'obbligatorietà delle disposizioni riguardanti i requisiti minimi sulla stabilità delle costruzioni ed i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti~~

b) protezione da intrusioni ed atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, ~~dell'analisi anche tramite sensori con riferimento alle seguenti componenti dell'ambiente esterno: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico, trasporti e mobilità,~~ **mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;**

d) benessere microclimatico ~~dell'analisi anche tramite sensori~~ relativo alle seguenti ~~componenti~~ **prestazioni degli ambienti interni degli edifici:** luminosità, visibilità, condizioni

termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento elettromagnetico interno, ~~tutela della riservatezza~~, **mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;**

e) ~~dell'accessibilità, visitabilità ed adattabilità degli spazi esterni ed interni agli edifici di anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio di un'utenza debole~~ **degli anziani e degli utenti diversamente abili** portatori di handicap motori;

f) accessibilità e fruibilità degli spazi interni agli edifici, anche in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e ~~sistemi~~ di automazione intelligenti; ~~conformemente alla norma UNI 15232;~~

~~f) dell'utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della relazione alla specifica norma UNI U20001500 del GL 5/SCI "Classificazione acustica degli edifici";~~

g) ~~dell'utilizzo e recupero di materiali naturali, rinnovabili e riciclati e di materiali caratteristici locali~~ **adeguatamente certificati;**

~~h) della superficie utile dell'abitazione assegnata ai servizi caleolata in rapporto alla superficie utile residenziale;~~

~~i) degli impianti tecnologici e centralizzati installati e dei programmi di manutenzione;~~

~~h) durabilità dei materiali e degli impianti in funzione della specifica garanzia prestata;~~

i) controllo della produzione e gestione dei rifiuti, **con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;** ~~utilizzo di materiali di recupero e riciclati;~~

~~l) della fruibilità dello spazio, in ordine all'accessibilità, all'adattabilità, alla visibilità, alla arredabilità, alla ospitalità e al lavoro a domicilio;~~

~~m) dell'aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;~~

~~h) della facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;~~

~~o) del risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;~~

~~p) dell'utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988~~

~~q) della durabilità, della manutenzione e delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nella costruzione, negli impianti e nelle finiture;~~

~~l) della realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti ed alla normativa nazionale vigente.~~

Articolo 7

(Principi relativi ai requisiti di eco-compatibilità)

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera c), è prevista l'attribuzione della certificazione «casa qualità ~~eco-compatibile~~» qualora l'unità immobiliare, **tenuto conto del consumo di calore annuo per unità di superficie, di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso** e corrisponda a requisiti di eco-compatibilità, quali l'utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità scientificamente comprovate;

Articolo 8

(Attività di certificazione)

1. La ~~certificazione~~ **dichiarazione** che l'unità immobiliare risponde ai requisiti stabiliti nelle **Linee guida di cui all'art.3, dall'articolo 4** ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», ~~rilasciata dall'Agenzia di cui al comma 4, ed è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini delle attività di vigilanza ivi previste, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche.~~

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle ~~certificazioni~~ **dichiarazioni** di cui al comma 1 ed al **rilascio della certificazione «casa qualità»**, ~~tramite personale tecnico e amministrativo interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta della documentazione e delle informazioni che ritengono necessarie e svolgimento di ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.~~

3. Ai fini delle attività di **vigilanza e certificazione**, ~~gli~~ **enti di cui al comma 2** ~~tal fine richiedono la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ed~~ **organizzano** appositi corsi per la formazione del personale tecnico ~~e amministrativo interno ed esterno. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia delle buone pratiche del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge.~~

4. ~~Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Nell'ambito dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del "sistema casa qualità". L'osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite dall'Agenzia di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del "sistema casa qualità"; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.~~

Articolo 9 (Agevolazioni)

1. Lo Stato promuove, **anche attraverso l'intervento di soggetti privati**, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, ~~anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione "casa-qualità".~~

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, ~~non~~ **possono dare** priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

4. Con regolamento comunale, **nel rispetto della normativa vigente**, sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non ~~inferiore~~ **superiore** al ~~20~~ **10** per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I comuni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che nei regolamenti comunali, per le unità immobiliari che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, o che vengono modificate ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima, sia prevista la possibilità di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 6 del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

~~a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento degli standard urbanistici;~~

~~b) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, e pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;~~

~~e) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;~~

~~a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;~~

~~f) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;~~

~~b) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;~~

~~h) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.~~

~~Gli interventi di cui al presente comma devono essere inclusi nella documentazione inerente la certificazione ai fini delle attività di vigilanza previste all' ~~articolo 4~~ articolo 8, comma 2.~~

~~4- ter. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 4-bis, lettere a) e b) e), f), g), h), l'interessato, anche per via telematica ove disciplinata tale modalità, informa l'amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.~~

~~4 bis. Per le unità immobiliari che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, o che vengono modificate ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima, i regolamenti comunali, previa intesa con la regione competente per territorio, prevedono la possibilità di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi, che devono essere inclusi nella documentazione inerente la certificazione ai fini delle attività di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2:~~

~~— a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni;~~

~~— b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;~~

~~— c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;~~

~~— d) i mutamenti di destinazione d'uso, purché non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e siano conformi agli strumenti urbanistici;~~

~~— e) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico;~~

~~— f) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968;~~

~~— g) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;~~

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. **In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.**

6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 4, 3, ~~comma 1, lettere b) e e), nelle categorie B o superiore, e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità eco-compatibile» di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera d), anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.~~

7. Le regioni e le **province autonome di Trento e di Bolzano** possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le ~~Eseo~~ **società di servizi energetici** al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 2.

8. Le regioni e le **province autonome di Trento e di Bolzano** possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

Articolo 10

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11
(Disposizioni finali).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.”

CONSIDERATO

La Sezione preliminarmente rileva che, come ampiamente riportato nelle Premesse, i disegni di legge in esame, N.T. 1952 e A.C. 2940, si pongono l'obiettivo comune di istituire un sistema unico per la definizione, la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Tale sistema viene denominato nel d.d.l. N.T. 1952 "casa qualità" e nell'A.C. 2940 "casa qualità sostenibile".

La finalità dichiarata di entrambi i disegni di legge è quella di armonizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di qualità edilizia, coniugando la certificazione energetica con la sostenibilità ambientale ed il benessere fisico e psichico dei fruitori.

Entrambi i sistemi prevedono la classificazione delle singole unità immobiliari secondo categorie (A, B, C e D) e serie di qualità (1, 2, 3 e 4). Le categorie sono legate all'efficienza energetica delle costruzioni, valutata ai sensi della Direttiva 2002/91/CE e del D. Lgs. n. 192 del 2005, nonché delle relative Linee guida. Le serie di qualità sono legate a parametri di misurazione delle esigenze dell'abitare, che tengono conto dei requisiti della norma UNI 8289 e della Direttiva 89/106/CEE, valutando in particolare un elenco di aspetti definiti indispensabili ai fini della certificazione della qualità dell'abitazione.

In merito ai suddetti disegni di legge, la Sezione - richiamando integralmente le note prot. n. 663 in data 27.01.2010 e prot n. 22 in data 8.02.2010, trasmesse dal Presidente della Sezione all'Ufficio Legislativo di questo Ministero riguardo al N.T. 1952, riportate nelle Premesse - formula le considerazioni di seguito espresse, che ampliano ed approfondiscono le precedenti osservazioni e proposte.

Innanzitutto la Sezione rileva che entrambi i disegni di legge tendono ad introdurre una disciplina normativa piuttosto confusa, contraddittoria e di difficile applicazione in un settore estremamente delicato sotto il profilo della sicurezza, della tutela dei consumatori e del mercato, quale quello dell'edilizia, che, in particolare nell'attuale fase di crisi economica, può svolgere un ruolo di volano della ripresa produttiva ed occupazionale se incentivato attraverso

provvedimenti di semplificazione legislativa e di snellimento procedurale. Tale ultimo aspetto assume particolare rilievo, considerato che la “semplificazione”, con particolare riguardo al settore normativo e procedurale, costituisce un obiettivo strategico del programma di Governo e pertanto la Sezione ritiene di segnalare la necessità che i disegni di legge in argomento siano oggetto di specifica valutazione da parte delle competenti strutture governative anche sotto tale profilo.

I disegni di legge in esame rischiano di appesantire e complicare il già pletorico corpus normativo dell’edilizia residenziale, al quale è sottesa tutta la legislazione urbanistica regionale e la normativa degli Enti locali, nonché le discipline specifiche in materia di pianificazione territoriale generale e di settore, che nell’insieme condizionano la fattibilità di qualsiasi intervento edilizio.

Le disposizioni del “sistema casa qualità” andrebbero infatti a sovrapporsi a questo scenario normativo, che già di per sé, data la sua intrinseca complessità, rischia di vanificare qualsiasi ulteriore intervento legislativo nel settore (basti considerare, ad esempio, le difficoltà operative dei vari provvedimenti nazionali e regionali in materia di “Piano Casa”) ed allo stesso tempo rende estremamente difficile, ancorché indispensabile, il controllo effettivo di ciò che viene realizzato.

Al riguardo la Sezione evidenzia che la procedura prevista in entrambi i disegni di legge appare lunga e macchinosa. La sequenza temporale che porta dalla legge al D.P.C.M. e al “Tavolo tecnico” (art. 3 di entrambi i d.d.l.), al “modello di certificazione” (art. 4), alla “classificazione delle singole unità immobiliari” (art. 5), alla “certificazione”, alle ispezioni ed ai controlli” (art. 8) fa prevedere tempi inesorabilmente lunghi e attuazione incerta.

Inoltre si osserva che le proposte legislative in esame andrebbero ad interferire anche, in particolare, con le norme sull’efficienza energetica di cui al d.lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii. ed ai relativi decreti attuativi emanati recentemente (D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 e D.M. 26 giugno 2009), nonché con il decreto di prossima emanazione recante i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento, di cui all’art.4 c.1 lett. c del d.lgs. n. 192/05, attualmente al riesame del Consiglio di Stato.

Tali disposizioni, dopo un iter molto travagliato, soltanto in questa fase stanno entrando a regime sull’intero territorio nazionale e pertanto richiedono una verifica diretta sul campo ed un monitoraggio degli effetti indotti, anche per far emergere eventuali difficoltà applicative. L’attuazione delle normative in materia di efficienza energetica potrebbe essere invece rallentata, se non addirittura bloccata, dall’approvazione dei suddetti disegni di legge.

Essi infatti, anche se non modificano i contenuti tecnici della normativa energetica, prevedono l'accorpamento delle procedure di valutazione e certificazione dei requisiti energetici (art. 5) con le procedure di valutazione e certificazione dei requisiti di eco-compatibilità (art. 7) e di benessere fisico e psichico dei fruitori (art. 6), tramite un'unica Agenzia centralizzata a livello nazionale, l'“Agenzia nazionale per l'efficienza energetica” (art.8 di entrambi i disegni di legge). Oltre tutto, a differenza di quelle energetiche, le procedure di valutazione e certificazione dei requisiti di eco-compatibilità e di benessere fisico e psichico sono ancora da definire, insieme con i relativi requisiti, metodi di prova, sistemi e strumenti per effettuare la verifica, la valutazione e la certificazione.

A ciò si aggiunge che molte Regioni hanno già emanato, con proprie leggi o delibere, norme e regolamenti relativi all'eco-compatibilità ed alla sostenibilità ambientale degli edifici, connessi anche a sistemi di incentivi ed agevolazioni, che disciplinano:

a) le procedure e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;

b) le procedure, le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione, nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;

c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici, comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività certificatoria.

Le Regioni che hanno emanato specifiche leggi o delibere in materia risultano attualmente tredici, oltre alla Provincia Autonoma di Trento: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Tali leggi regionali forniscono spunti interessanti ai fini della definizione dei requisiti di ecocompatibilità ed in generale del “sistema casa qualità” anche sotto il profilo metodologico.

La Sezione, pertanto, evidenzia la necessità che venga effettuata preliminarmente una puntuale ricognizione della legislazione regionale in vigore o in corso di emanazione in materia di ecocompatibilità ed in generale di qualità residenziale, per far sì che i disegni di legge in argomento non si sovrappongano a norme già in vigore ma piuttosto costituiscano un provvedimento-cornice finalizzato a coordinare ed a ricondurre a principi comuni le diverse disposizioni regionali.

In merito, la Sezione richiama altresì i contenuti della norma UNI 11277 del febbraio 2008 “Esigenze e requisiti di ecocompatibilità dei progetti di edifici residenziali e assimilabili, uffici e assimilabili, di nuova edificazione e ristrutturazione” che, ancorché si tratti di norma volontaria, costituisce un altro valido riferimento tecnico, poiché disciplina la materia in modo puntuale e dettagliato.

L'introduzione di normative d'indirizzo e coordinamento da parte dello Stato deve comunque avvenire d'intesa con le Regioni. Infatti, com'è noto, in base all'art. 117 della Costituzione, la tutela della salute ed il governo del territorio, comprendente l'urbanistica e l'edilizia, così come l'energia, sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Per tali materie, la potestà legislativa – e quella regolamentare – spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione statale.

I testi in esame riguardano anche aspetti attinenti la materia ambientale, di esclusiva competenza dello Stato; tuttavia si deve rilevare che risultano preponderanti gli aspetti relativi all'edilizia e all'urbanistica e quindi al governo del territorio.

I disegni di legge proposti non si limitano invece ad indicare principi fondamentali, ma presentano anche disposizioni di estremo dettaglio in materia di legislazione concorrente.

Inoltre, come già rilevato, i testi stessi attribuiscono la funzione di certificazione allo Stato, attraverso l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Tale disposizione sembra essere contraria al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, contrasta con le vigenti disposizioni in materia di certificazione energetica, introducendo elementi di confusione nelle responsabilità del sistema esistente e di quello che si vuole costituire, e si pone anche in antitesi rispetto all'obiettivo di efficienza e rapidità nell'adozione degli atti che informa ormai stabilmente l'azione amministrativa e di Governo.

In merito, il testo proposto nella nota prot. n. 22 in data 8.02.2010, integralmente riportata nelle Premesse, ricalca invece l'attuale assetto delle responsabilità in materia di certificazione energetica.

Per quanto concerne le competenze istituzionali a livello statale nelle materie oggetto dei due d.d.l., si rileva altresì che entrambi i disegni di legge attribuiscono importanza primaria, tra i principi relativi al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori, alla “resistenza meccanica e durabilità dei materiali” (art. 6 c.1 lett. A di entrambi i d.d.l.), in linea con i principi di cui alla direttiva 89/106/CEE. Tali materie sono notoriamente di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio Superiore; tuttavia gli organi di questo dicastero non vengono coinvolti nella definizione dei principi e degli indirizzi normativi e procedurali posti alla base dei disegni di legge.

Infatti l'emanazione dell'Atto di indirizzo (ovvero delle Linee guida) per le Regioni recante i metodi di calcolo ed i requisiti del "sistema casa qualità", previsto all'art. 3, risulterebbe di esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente.

In merito si evidenzia che occorre tassativamente evitare di introdurre elementi di confusione in ordine ai soggetti responsabili e ai titolari del potere di emanare normative e direttive tecniche in materia di sicurezza costruttiva dell'edilizia, ovvero dare luogo a fraintendimenti in ordine alla priorità e alla finalità delle misure da adottare.

Pertanto la Sezione ritiene che all'art. 3 dei d.d.l. dovrebbe essere introdotta la previsione di un D.P.C.M. recante le previste Linee guida/Atto di indirizzo, assegnando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'iniziativa in materia, da esercitare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, in quanto il sistema qualità casa di cui si tratta non può che essere lo sviluppo delle regole e delle normative tecnico-urbanistiche vigenti e deve perfettamente integrarsi con le medesime.

Per le stesse motivazioni, si ritiene che anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in quanto massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, nonché delle Regioni e degli Enti locali su richiesta degli stessi (art. 2 comma 4 del DPR n. 204/06 "Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici") dovrebbe essere inserito tra i soggetti che partecipano al Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 3 di entrambi i disegni di legge. Riguardo all'articolato proposto in entrambi i disegni di legge, senza entrare nel merito specifico dei singoli articoli, per i quali si rinvia alle già citate note prot. n. 663 in data 27.01.2010 e prot n. 22 in data 8.02.2010 riportate nelle Premesse, la Sezione, in linea generale, osserva quanto segue.

Entrambi i testi richiederebbero una rielaborazione complessiva, partendo innanzi tutto dalla definizione di "qualità minima" dell'alloggio, dell'organismo edilizio e del complesso insediativo nel quale la singola unità abitativa è collocata, per poi definire il "differenziale" di qualità, in altri termini tutto ciò che si pone al di sopra del livello minimo di qualità, che per molti aspetti è stabilito per legge. Dovrebbero quindi essere individuate le priorità da perseguire per la definizione del "sistema casa qualità", con riferimento sia alla qualità minima che alla qualità "differenziale".

Al riguardo andrebbe comunque preliminarmente chiarito che misurare la "qualità" per legge è concettualmente e scientificamente errato. Infatti la qualità della residenza nelle sue dimensioni fondamentali (alloggio, organismo abitativo, complesso insediativo), intesa come insieme di requisiti atti a soddisfare sia le esigenze ambientali sia quelle psicofisiche, a differenza di quella di un prodotto industriale, non deriva da

una sommatoria di requisiti e non può essere ridotta a sistema unico e misurabile. Pertanto, sarebbe necessario precisare quali di quei requisiti risultino oggettivamente misurabili (per esempio quelli della sicurezza, quelli energetici, quelli delle dotazioni impiantistiche, ecc.) e quali invece siano valutabili solo discrezionalmente, in quanto inerenti alla qualità intrinseca del progetto; gli uni e gli altri dovrebbero essere comunque espressi in termini prestazionali, attraverso la definizione di un sistema di requisiti, specifiche di prestazione e metodi di calcolo e di verifica (cfr. UNI-ISO 8042).

A questo scopo dovrebbero essere esaminate preliminarmente le varie disposizioni riguardanti la qualità edilizia ed urbanistica in tutte le accezioni possibili, da quella energetica a quella della sicurezza e della salute, a quella insediativa, per trarne indicazioni appropriate. Tali disposizioni sono già presenti nelle leggi regionali, nei regolamenti, nelle norme di attuazione dei piani regolatori e di tutti gli altri innumerevoli strumenti di pianificazione e programmazione, nonché nei “programmi complessi” e nei regolamenti edilizi.

Per quanto riguarda l'individuazione delle priorità relative alla “qualità minima”, la Sezione fa rilevare in particolare che, in un settore come quello edilizio, considerato lo stato in cui attualmente si trova la maggior parte del patrimonio residenziale, eventuali incentivi economici dovrebbero essere destinati prioritariamente all'adeguamento sismico degli edifici secondo le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nonché agli interventi di difesa del suolo e al trasferimento degli insediamenti realizzati nelle zone idrogeologicamente più a rischio, in siti più idonei.

In merito si evidenzia che, nell'ambito della definizione del “sistema qualità”, dovrebbe assumere precipua rilevanza anche la cosiddetta “qualità insediativa”, a partire dalla valutazione dell'idoneità dei siti in cui sono o sono stati realizzati gli edifici oggetto del “sistema casa qualità”, aspetti che in entrambi i disegni di legge in esame non vengono presi in considerazione.

Infatti non risulterebbe significativo valutare la rispondenza degli alloggi o degli edifici a requisiti di qualità, senza considerare anche la qualità del contesto urbanistico-ambientale in cui sono stati o saranno costruiti.

Al riguardo si segnala che, anche se la tematica rientra in parte nei requisiti di ecocompatibilità, sembra opportuno prevedere una specifica classe di qualità relativa alla realizzazione di unità immobiliari le cui caratteristiche siano direttamente connesse alla qualità dell'insediamento urbanistico e delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria. Ciò al fine di inserire nell'ambito del "sistema casa qualità" anche gli aspetti relativi alle caratteristiche dell'insediamento nel quale è localizzata la singola unità immobiliare (dalle caratteristiche idrogeologiche del sito alla presenza di reti di teleriscaldamento, alla dotazione di sistemi separati di smaltimento delle acque reflue, alla presenza di sistemi di recupero e ricircolo delle acque di falda, alla dotazione di aree verdi, di spazi destinati al gioco ed allo sport per bambini ed adulti, di attrezzature di servizio, ecc.), in altri termini tutto ciò che viene definito "qualità insediativa", poiché la valutazione della qualità in termini sistemici non può prescindere da tali aspetti.

Per quanto concerne il livello di definizione dei "principi e criteri direttivi" del sistema "casa qualità" (di cui agli articoli 5, 6 e 7 di entrambi i disegni di legge) si ribadisce, in relazione a tutto quanto fin qui osservato, che l'attuale formulazione, troppo puntuale ed analitica, oltre a contenere alcuni errori, appare eccessivamente vincolante e rischia di far deragliare l'attività che dovrà essere svolta dal Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 3. Inoltre tale livello di definizione potrebbe impedire o rendere più complicato il successivo necessario aggiornamento e l'integrazione dei requisiti stessi e dei metodi di calcolo, in relazione alla evoluzione scientifica e tecnologica e alla eventuale emanazione di nuove normative tecniche nel settore.

Sarebbe pertanto più opportuno attenersi, sostanzialmente, a criteri di delega tecnica al Governo, riformulando il testo ed inserendovi esclusivamente "categorie di requisiti", ovvero "classi di esigenze", secondo la terminologia di cui alla norma UNI 8289 già richiamata dal testo parlamentare, affidando la successiva puntuale individuazione dei requisiti stessi e dei relativi metodi di calcolo e di verifica al D.P.C.M. di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda le procedure previste per le certificazioni (art. 8 di entrambi i disegni di legge), la Sezione ribadisce le forti perplessità già espresse circa la possibilità di un efficace ed efficiente funzionamento del sistema delle certificazioni incentrato sull'unica Agenzia di cui al comma 1 dell'art. 8. Tale sistema, infatti, concentrerebbe a livello centrale tutta l'attività di certificazione che si ritiene debba essere più opportunamente effettuata a livello territoriale, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di gestione e di controllo della materia, nel rispetto delle competenze costituzionalmente definite.

L'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, peraltro, per espressa previsione normativa (art. 4 d.lgs. n.115/08), deve svolgere i compiti previsti ai fini dell' "obiettivo

nazionale indicativo globale di risparmio energetico” (art. 4 Direttiva 2006/32/CE del 5.4.2006).

Inoltre, riguardo alla costituzione di un osservatorio per il monitoraggio del sistema “casa qualità”, per quanto sopra rilevato riguardo alle competenze istituzionali sulla materia, si ritiene che tale osservatorio debba essere istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Riguardo alle agevolazioni di cui all’art. 9 del N.T. 1952, la Sezione ritiene che debbano essere soppressi i riferimenti agli incentivi economici previsti per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. I finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica devono essere infatti destinati, in via esclusiva, agli interventi per soddisfare il fabbisogno abitativo pregresso e la domanda emergente dall’utenza più debole (housing sociale) e quindi alla costruzione di nuovi alloggi ed al recupero di quelli esistenti, secondo il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui al D.P.C.M. del 16/07/2009, ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.112/08, convertito dalla legge n.133/08. Tale Piano sta per entrare nella fase operativa, a seguito dell’imminente emanazione del relativo decreto attuativo sottoscritto dai Ministri competenti il 23/03/2010 (cfr. Comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23/03/2010).

La Sezione evidenzia infine che al comma 4 bis dell’art. 9 del N.T. 1952 ed al corrispondente comma 3 dell’art. 9 dell’A.C. 2940, vengono introdotte semplificazioni procedurali – quali l’eliminazione di comunicazioni alle competenti amministrazioni comunali anche per gli interventi di manutenzione straordinaria – che modificano il quadro delle norme (DPR 380/2001) e della giurisprudenza consolidata in un settore di particolare rilevanza e delicatezza. Al riguardo basti pensare ai rischi per la sicurezza degli edifici che potrebbero derivare dall’assenza di controlli sugli interventi che influiscono sulle condizioni statiche dei fabbricati. In merito si ribadisce, inoltre, il grave rischio che la nuova disciplina adottata come autonoma legge introduca distorsioni e complicazioni in materia edilizia.

Pertanto, poiché tali disposizioni, oltre tutto, non sono pertinenti rispetto all’oggetto dei disegni di legge, se ne propone lo stralcio, prospettando l’opportunità che il testo si limiti, al massimo, a disporre una delega al governo per l’integrazione del DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. In merito si rileva, peraltro, che le suddette disposizioni risulterebbero inserite nel cosiddetto “Decreto Incentivi” approvato dal Consiglio dei Ministri del 19/03/2009.

In relazione a tutto quanto sin qui evidenziato, qualora i disegni di legge proseguano l'iter parlamentare fino all'approvazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consiglio Superiore potranno sviluppare, in sede di Tavolo tecnico, le osservazioni e proposte di cui al presente parere, attraverso il confronto ed il coordinamento con tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Tutto ciò premesso, nei suesposti "considerato"

E' IL PARERE

della Sezione reso all'unanimità.

LA COMMISSIONE RELATRICE

(Arch. Maria Elisabetta D'Antonio)

(Dott.ssa Silvana Messere)

(Prof. Livio De Santoli)

(Prof. Francesco Karrer)

(Prof. Elio Piroddi)

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Ignazio Terranova)

IL PRESIDENTE

(Dott. Arch. Costanza Pera)